47509-18

Depositata in Cancelleria oggi.
Roma, 18 OTT. 2018
IL CANCELLIERE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta della parte
☐ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Maria VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. 1927/2018 sez. 5
Gerardo SABEONE		PU – 28/06/2018
Carlo ZAZA		R.G.N. 45814/2017
Alfredo GUARDIANO		
Barbara CALASELICE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/03/2017 del Tribunale di Prato

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, del 16 luglio 2014, con la quale (omissis) (omissis) e (omissis) erano stati condannati, alle pene ritenute di giustizia, per aver indotto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblici ufficiali (esaminatori della Motorizzazione civile di (omissis)), a formare atti ideologicamente falsi, quanto all'attestazione di idoneità dei candidati indicati dettagliatamente nell'imputazione e al superamento dell'esame teorico di guida, finalizzati al conseguimento della patente.

2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, nell'interesse di (omissis), vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di indicare le ragioni per le quali, nel caso in cui il falso non si era realizzato, pur nell'assenza di danno, ne era stata, comunque, ritenuta la penale responsabilità.

2.1. Con un secondo motivo, si prospetta l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale nega al (omissis) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur precisando, la sentenza impugnata che proprio il ricorrente era stato l'unico tra i coimputati, a riconoscere le proprie responsabilità.

3. Nell'interesse di (omissis) si denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *e)* cod. proc. pen.

Si sostiene che, con riferimento al capo F), la sentenza di appello richiama, in modo generico, la sentenza di primo grado senza rispondere alle puntuali doglianze difensive, in particolare sul ruolo di istigatore contestato nell'imputazione, sull'apporto alla formazione dell'atto, sul superamento dell'esame, attraverso l'uso del sistema fraudolento da parte di (omissis), figlio del ricorrente, minore all'epoca dei fatti, nonché in ordine alla corretta qualificazione della condotta.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la richiesta derubricazione del delitto di cui al capo F), in quello di cui all'art. 2 della Legge n. 475 del 1925, contenuta nei motivi di appello.

Si assume che il fatto, contestato al capo F), risulta aderente alla previsione della citata norma speciale e non può rientrare nella nozione di falso ideologico per induzione, attinente alla formazione dei successivi atti pubblici come del

resto effettuato dal Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del rito abbreviato, nei confronti dei coimputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è parzialmente fondato in relazione alla richiesta riqualificazione del reato ascritto a (omissis) al capo F), ai sensi dell'art. 2 Legge 475/1925, nonché relativamente alla posizione del (omissis), in ordine al reato sub H), da reputare assorbito in quello contestato sub I).

2. Con riferimento alla posizione del (omissis) si osserva che va respinto il motivo dedotto, relativo al vizio di motivazione circa le ragioni della ritenuta responsabilità, pur in assenza di danno, non essendosi, il falso, concretizzato. Non si ravvisa, infatti, alcuna carenza di motivazione circa la descrizione della condotta da parte dei giudici di merito, nonché in ordine alla corretta qualificazione della stessa, sebbene con le precisazioni di seguito riportate, circa l'assorbimento della condotta contestata al capo H) nel delitto contestato al capo I), esaurendo quest'ultima previsione speciale, l'intero disvalore del fatto.

I delitti contestati in continuazione sub I) al ricorrente, infatti, sono previsti dagli art. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925, n. 475 (ove l'art. 1 punisce la condotta dei candidati all'esame, mentre l'art. 2 sanziona quella dei loro complici), di seguito riportati.

L' art. 1 sancisce che *chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.*

L'art. 2, invece, punisce *chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dello articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento. In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

A fronte della condotta incriminata dalle norme citate, quella posta in essere nel caso di specie rientra totalmente nella previsione della norma speciale, la quale prevede, come circostanza aggravante, la condotta del conseguimento dell'intento e, quindi, il positivo superamento della prova di esame, con l'ottenimento dell'abilitazione (in questo caso alla guida).

Sicché non residua, in concreto, alcuna parte della condotta posta in essere (valendo dette considerazioni anche per il coimputato (omissis)) da reputare punibile a titolo di falso ideologico per induzione, in riferimento alla formazione dell'atto falso, tenuto conto che la falsità che inficia l'atto pubblico è quella derivante dalle condotte contemplate nei primi due articoli della legge n. 475 del 1925 sopra indicati, che, dunque, restano l' unica previsione a poter essere applicata (Sez. 5, n. 2739 del 4/10/2016 – dep. 2017; Sez. 1 n. 1209 del 02/05/1989, Rv. 181459).

2.1. Il secondo motivo si palesa inammissibile. La Corte territoriale, infatti, ha valorizzato, per tutti gli imputati, al fine di negare le circostanze attenuanti generiche, la pluralità di episodi posti in essere, espressione di un *modus vivendi* considerato dilagante, quindi la non occasionalità della condotta. Inoltre si è sottolineata l'assenza di un'effettiva resipiscenza, al di là dell'ammissione degli addebiti, di cui, per il (omissis), la Corte di appello dà conto.

Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli agli imputati e dei loro precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: tra le altre nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la *ratio* della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi).

3. Quanto alla posizione del (omissis) non si ravvisa il denunciato vizio di motivazione. La sentenza di secondo grado, con una motivazione ampia ed esauriente, non manifestamente illogica, né contraddittoria, affronta le doglianze relative al ruolo del ricorrente, all'apporto fornito per la formazione dell'atto, la condotta del superamento dell'esame, attraverso l'uso del sistema fraudolento da parte di (omissis) , figlio minore del ricorrente.

3.1. Il secondo motivo di doglianza, invece, va accolto, tenuto conto che la Corte territoriale non esamina in alcuna parte della motivazione, la richiesta derubricazione del delitto di cui al capo F), in quello di cui all'art. 2 della Legge n. 475 del 1925.

Sul punto, peraltro, vanno richiamate le considerazioni svolte al punto 2, in relazione alla posizione del (omissis), circa il rapporto tra norma speciale e norma penale che punisce il falso ideologico per induzione.

Ciò specificamente osservando, quanto alla posizione del (omissis), che questi risponde soltanto del delitto di concorso nel falso per induzione, contestatogli al capo F), reato che, per le osservazioni più sopra esposte e che qui integralmente si richiamano, deve essere correttamente riqualificato, nel delitto di cui all'art. 2 Legge 475/1925.

4. Consegue a quanto sin qui esposto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sulla determinazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, perché, tenuto conto della diversa qualificazione giuridica operata da questa Corte e del pronunciato assorbimento, determini il trattamento sanzionatorio per ciascuno degli odierni ricorrenti.

5. In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone, di ufficio, che vengano omesse generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 del d lgs. 196/2003, tenuto conto della minore età di (omissis) , all'epoca dei fatti.

PQM

Riqualificato il reato ascritto a (omissis) al capo F) ai sensi dell'art. 2 Legge 475/1925 e assorbito il reato sub H), contestato al (omissis), in quello contestato sub I), annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame, sulla determinazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 del d lgs. 196/2003, in quanto disposto d'ufficio.

Così deciso il 28/06/2018

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice

Il Presidente
Maria Vessichelli